

La Corte di giustizia: per il legno trattato con sostanze chimiche si applica il Reach

Rifiuti, recupero senza rischi

Se mancano ecoregole ad hoc, valgono altre norme Ue

Pagina a cura
DI VINCENZO DRAGANI

In mancanza di norme ambientali ad hoc, per valutare il corretto recupero di residui trattati con sostanze pericolose assumono rilevanza le regole tecniche rintracciabili in altri e indipendenti provvedimenti dell'ordinamento giuridico comunitario. Questo, in estrema sintesi, il principio di diritto pronunciato dalla Corte di giustizia Ue in risposta alla questione pregiudiziale posta da un giudice nazionale sul valore delle norme tecniche dettate dal regolamento Ce n. 1907/2006 (cosiddetto «Reach») in materia di sostanze chimiche ai fini dell'applicazione delle generali norme sul recupero dei rifiuti contenute nella direttiva 2008/98/Ce.

Il caso. La questione è stata sollevata in via pregiudiziale da un giudice della Finlandia chiamato a decidere sulla legittimità del libero riutilizzo, quali elementi strutturali di una strada carrabile, di alcuni vecchi pali di legno trattati con una soluzione di rame, cromo arsenico (cosiddetto «Rea») sottraendoli così alla diversa gestione di rifiuti pericolosi.

Il tutto sul presupposto, spiega la Corte del rinvio, che il regolamento «Reach», pur non ammettendo in via generale l'uso di tali sostanze per la protezione del le-

Le regole Ue per la riabilitazione dei rifiuti

Criteri generali	Sono previsti dalla direttiva 2008/98/Ce, a tenore della quale: 1) sono riabilitati a materie i rifiuti che all'esito di processo di recupero: • possono essere riutilizzati per scopi specifici; • hanno un loro mercato; • soddisfano standard esistenti per prodotti; • non presentano rischi complessivi negativi per l'ambiente e la salute umana; 2) la Commissione Ue adotta sulla base dei citati criteri generali singoli regolamenti per specifiche categorie di residui; 3) in mancanza di specifici regolamenti Ue gli stati membri possono stabilire caso per caso l'end of waste tenendo conto «della giurisprudenza applicabile» (tra cui la nuova sentenza Ue 7 marzo 2013 n. C-358/11).
Criteri specifici: rottami di vetro	Dettagliati dal regolamento Ue n. 1179/2012, stabiliscono: • tipologie di rifiuti utilizzabili; • tecniche di trattamento; • standard qualitativi di uscita; • procedure di certificazione; • riutilizzi consentiti.
Criteri specifici: rottami di ferro	Dettagliati dal regolamento Ue n. 333/2011/Ue in analogia a quelli sul vetro.
Criteri specifici: rame	Previsti da uno schema di regolamento predisposto nel gennaio 2013 e in corso di approvazione da parte della Commissione Ue.

con sentenza 7 marzo 2013 n. C-358/11, la Corte di giustizia Ue ha riconosciuto che in linea di principio il rispetto delle condizioni di «utilizzo in deroga» previ-

vata protezione della salute umana e dell'ambiente. Il tutto rimettendo, però, alla valutazione del giudice nazionale la valutazione concreta se, nel caso di specie, tale protezione sia effettivamente garantita.

Il contesto normativo. Nel motivare la sua decisione, il giudice europeo si richiama infatti all'articolo 6 della direttiva sui rifiuti, articolo che stabilisce le condizioni generali da soddisfare affinché i rifiuti cessano di essere tali.

In base a tale articolo l'end of waste dei rifiuti è decretato dall'applicazione di una procedura di recupero all'esito della quale i residui: possono essere riutilizzati per scopi specifici; hanno un loro mercato; soddisfano standard esistenti per prodotti; non presentano rischi complessivi negativi per l'ambiente e la salute umana.

È pur vero, rileva il giudice comunitario, che tali condizioni generali sull'end of waste diventano operative solo a seguito di provvedimenti della Commissione Ue che ne declinano l'applicazione su singole categorie di rifiuti (come già accaduto con i regolamenti su rottami di ferro e vetro, ndr) ma è altrettanto vero, sottolinea la

consente un riutilizzo privo di effetti negativi per persone ed ambiente (come richiesto dal citato articolo 6 della direttiva rifiuti) e se (inoltre, come previsto dall'articolo 3 della stessa direttiva rifiuti) il suo detentore non ha l'obbligo di disfarsene.

È per valutare l'esistenza di tali due parametri (evitando la sentenza) ben può concorrere, nel silenzio del Legislatore comunitario, il rispetto delle norme sancite da altri provvedimenti Ue, come (appunto) quelle recate dal regolamento Ce n. 1907/2006 sulle sostanze chimiche.

Le norme particolari sull'end of waste. Come ricordato dal giudice comunitario nella sentenza in parola, le eventuali disposizioni nazionali sulla cessazione della qualifica di rifiuto per particolari categorie di residui hanno però valore (ex direttiva 2008/98/Ce) solo fino all'adozione di particolari regole Ue per specifiche categorie di residui.

È proprio in attuazione della direttiva 2008/98/Ce in parola l'Esecutivo comunitario ha già adottato, sgombrando dunque il campo da eventuali norme nazionali incompatibili, in relazione ai rottami di metallo il regolamento 333/2011/Ue (in vigore dallo scorso 9 ottobre 2011) e in relazione ai rottami di vetro il regolamento Ue n. 1179/2012 (in vigore dal prossimo 11 giugno 2013). Tutto ciò mentre un terzo provvedimento (molto atteso dai gestori di rifiuti elettronici e veicoli fuori uso), quello sull'end of waste del rame, è già stato predisposto dalla stessa Commissione Ue lo scorso gennaio 2013 ed è in corso di definitiva approvazione.

© Riproduzione riservata



gno, ne ammette l'impiego qualora gli stessi materiali siano destinati a determinate applicazioni non comportanti rischi per le persone e per l'ambiente (come quelle industriali e professionali che non comportano contatto cutaneo con il pubblico).

La sentenza. Pronunciandosi sulla questione

ste dal regolamento Reach costituisce sicuramente uno degli elementi che, in base alla direttiva 2008/98/Ce, possono indurre a considerare il legno trattato con soluzioni Rca fuoriuscito dal regime dei rifiuti e riabilitato a comune bene, e ciò sulla base del fatto che entrambe le normative sono ispirate agli stessi principi di ele-

stessa Corte, che il medesimo articolo 6 autorizza gli stati membri, nelle more dell'adozione di tali provvedimenti Ue, a decidere caso per caso se un determinato rifiuto abbia cessato di essere tale tenendo conto (e da qui la rilevanza della sentenza in questione) «della giurisprudenza applicabile».

Orbene, argomenta la Corte Ue, nessuna norma comunitaria pare impedire che i rifiuti pericolosi possano cessare di essere tali se il procedimento di recupero ne

Le notizie più fresche
le trovi su **ItaliaOggi.it**

Online
dall'una di notte

